

Delibera n° 913

Estratto del processo verbale della seduta del
10 giugno 2021

oggetto:

LR 21/2019, ART 24, COMMA 6. FISSAZIONE DELLE INDENNITÀ PER IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLE COMUNITÀ. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 1, numero 1 bis), dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963;

Visto l'articolo 14, del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 9, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", in base al quale spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) che individuano:

- a) le Comunità quali enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali;
- b) le Comunità di montagna quali enti locali istituiti per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III della medesima legge regionale;

Visto l'articolo 12, della legge regionale 21/2019 che prevede quali organi di governo della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 21/2019 che dispone che alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II della medesima legge regionale, in quanto compatibili;

Richiamato l'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019 che prevede che al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale;

Rilevato che l'articolo 21, comma 5, della legge regionale 21/2019, prevede che alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23 della medesima legge, in quanto compatibili, nonché le disposizioni del successivo articolo 24 riferite alle Comunità di montagna;

Visto l'articolo 41, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che dispone che la misura delle indennità base di funzione e di presenza degli amministratori locali è determinata a cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 fino all'adozione della deliberazione prevista dall'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011 (Disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia);

Ritenuto, di procedere, nelle more di una revisione complessiva della disciplina in materia di indennità degli amministratori locali, alla quantificazione di un'indennità di funzione a favore del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019;

Ritenuto di prevedere per il Presidente ed i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna un'indennità di funzione mensile come di seguito indicato:

- euro 3.910 a favore del Presidente;
- euro 1.180 a favore dei componenti del Comitato esecutivo;

Ritenuto di prevedere per il Presidente ed i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità un'indennità mensile di funzione come di seguito indicato:

- a) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è uguale o superiore a 10.000 abitanti:
- euro 3.130 a favore del Presidente;
 - euro 950 a favore dei componenti del Comitato esecutivo;
- b) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è inferiore a 10.000 abitanti
- euro 2.350 a favore del Presidente;
 - euro 710 a favore dei componenti del Comitato esecutivo;

Dato atto che gli importi come sopra determinati dovranno essere corrisposti al netto di indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019;

Rilevato, che, nel caso di amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa gli importi sopra indicati sono ridotti di un quinto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, lettera g), della legge regionale 18/2015;

Ritenuto, inoltre, di prevedere per il Presidente e per i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità e delle Comunità di montagna, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h) della legge regionale 18/2015, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato, pari ad un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo;

Ritenuto che le indennità di funzione disciplinate dal presente atto spettano dalla data di trasformazione degli enti in Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare, o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette comunità se successiva alla data di trasformazione;

Ritenuto, altresì, che:

- per le Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6, della legge regionale 21/2019 le indennità spettano dalla data di costituzione degli enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette comunità se successiva alla data di costituzione;
- per le Comunità di montagna di cui all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natison e Torre.), le indennità spettano dalla data di avvio di esercizio delle funzioni da parte delle predette Comunità;

Rilevato che sul testo della deliberazione della Giunta regionale n. 469, approvata in via preliminare il 26 marzo 2021, l'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie ha proposto le seguenti modifiche:

- specificazione che gli importi fissati per le indennità si intendono mensili;
- precisazione circa la decorrenza dell'erogazione delle indennità per gli organi delle Comunità di montagna che si costituiranno a seguito dello scioglimento delle Unioni territoriali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Livenza Consiglio Cavallo;

Atteso che il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, in data 10 maggio 2021, parere favorevole sull'atto deliberativo n. 469 del 26 marzo 2021, con le modifiche proposte dall'Assessore Roberti ed illustrate al precedente paragrafo;

Rilevato che in data 7 giugno 2021 è stata sentita anche la Commissione consiliare competente;

Visto lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, in via definitiva e per le motivazioni in premessa indicate, quanto segue.

1. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione mensile come di seguito indicato:
 - euro 3.910 a favore del Presidente;
 - euro 1.180 a favore dei componenti del Comitato esecutivo.
2. Al Presidente ed i componenti del Comitato esecutivo delle Comunità un'indennità di funzione mensile come di seguito indicato:
 - a) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è uguale o superiore a 10.000 abitanti:
 - euro 3.130 a favore del Presidente;
 - euro 950 a favore dei componenti del Comitato esecutivo;
 - b) per le Comunità la cui popolazione complessiva dei comuni aderenti è inferiore a 10.000 abitanti:
 - euro 2.350 a favore del Presidente;
 - euro 710 a favore dei componenti del Comitato esecutivo.
3. Le indennità di funzione cui ai punti 1 e 2 sono corrisposte al netto delle indennità spettanti per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale, così come disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 21/2019.
4. Per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti a tempo pieno non collocati in aspettativa, gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono ridotti di un quinto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41, comma 3, lettera g) della legge regionale 18/2015.
5. Al Presidente ed ai componenti del Comitato esecutivo delle Comunità e della Comunità di montagna spetta, inoltre, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera h) della legge regionale 18/2015, un rimborso forfetario mensile delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del mandato, pari ad un importo massimo di 400 euro mensili per il Presidente e di 200 euro mensili per i componenti del Comitato esecutivo.
6. Le disposizioni di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alla Comunità Collinare del Friuli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 21/2019.
7. Le indennità di funzione disciplinate dal presente atto spettano dalla data di trasformazione degli enti in Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare, o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette comunità se successiva alla trasformazione.
8. Per le Comunità di nuova costituzione di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 le indennità spettano dalla data di costituzione degli enti o dalla data di elezione dei componenti degli organi delle predette comunità se successiva alla data di costituzione.
9. Per le Comunità di montagna di cui all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 19/2020 le indennità spettano dalla data di avvio di esercizio delle funzioni da parte delle predette Comunità.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE